

COMUNE DI GESSOPALENA

(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del N°

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti 20-12-2019 del mese di dicembre alle ore 14:40, nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dall'art. 29 dello Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominale i signori:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)	MARIO ZULLI	Presente	
1)	ALESSANDRO LANNUTTI	Presente	
1)	CAMILLO TALONE	Presente	
1)	GIUSEPPE TIBERINI	Presente	
1)	EZIO BOZZI	Presente	
1)	NICOLA TROILO	Presente	
1)	GIUSEPPE DI PAOLO	Presente	
1)	MARIELLA DE SANCTIS	Presente	
1)	ANGELO MANZI	Presente	
1)	TOMMASO TROILO	Presente	
1)	ANTONIO VINCENZO PERSIANI	Assente	
	Totale n.	Presenti 10	Assenti 1

È presente l'assessore esterno

ROSSELLA MARCELLO

Partecipa il Segretario del Comune, JEAN DOMINIQUE DI FELICE, incaricato della redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il MARIO ZULLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

DATO ATTO che il Comune di Gessopalena, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30-09-2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ACCERTATO CHE che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/12/2018, si è provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lvo 19/08/2016, n. 175, come modificato da L D.L.vo 16/06/2017, n.100;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gessopalena e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo

all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dell'estinzione della società Infrastrutture per i Servizi Idrici I.S.I. s.r.l. prevista entro il 31-12-2019 o tutt'al più entro il 31-01-2020;

PRESO ATTO che per la CARECINA GAS Srl non è stata ancora espletata la gara da parte dell'Autorità d'Ambito;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, acquisito al protocollo comunale in data 17.12.2019 al n. 6734;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 astenuti (MANZI Angelo, TROILO Tommaso), resi per alzata di mano;

UNANIME

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Gessopalena detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la revisione periodica effettuata **prevede**, quale misura di razionalizzazione, che siano concluse le procedure di liquidazione della società I.S.I. srl, con estinzione prevista entro il 31-12-2019 o tutt'al più entro il 31-01-2020 e per la CARECINA GAS Srl il mantenimento fino all'espletamento di gara da parte dell'Autorità d'Ambito;

3. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
6. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 astenuti (MANZI Angelo, TROILO Tommaso), resi per alzata di mano;

UNANIME

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Pablo De Gregorio

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA
(F.to Pablo De Gregorio)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to MARIO ZULLI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to JEAN DOMINIQUE DI FELICE)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico, il 20-12-2019 al n. 472 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del TUEL;

Gessopalena, li 20-12-2019

Il Segretario Comunale
(F.to JEAN DOMINIQUE DI FELICE)

E' divenuta esecutiva il giorno 15-01-2020, decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL).

Gessopalena, li 15-01-2020

Il Segretario Comunale
(F.to JEAN DOMINIQUE DI FELICE)

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Gessopalena, li _____

IL FUNZIONARIO
